

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/05/2020

Regolamento per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.

Premessa

Nelle località di mare il cui turismo estivo e balneare rappresenta una delle principali attività economiche, l'uso delle aree demaniali è sempre più destinato ad ospitare funzioni necessarie al rafforzamento e alla qualificazione di questo tipo di turismo. Questo uso prevalente, nelle forme specifiche che ha assunto (sia di tipo giuridico con il regime concessorio, che di modello insediativo con riferimento alla diffusione dello stabilimento balneare con le sue funzioni organizzate sempre più articolate) produce innegabili risultati sotto il profilo economico e anche in molti casi, sotto il profilo della qualità ambientale e del razionale ed organizzato assetto degli spazi lungo la fascia costiera cittadina. Una delle finalità perseguite nell'uso del demanio marittimo è il libero e gratuito accesso al mare. Tali finalità deve essere garantita. Il conseguimento soddisfacente di questa esigenza (fruizione libera e gratuita degli spazi demaniali e del mare) correlata ad un'equilibrata valorizzazione turistico-economica delle spiagge, può ottenersi sia individuando tratti fruibili di litorale (spiagge praticabili) da lasciare libere (ossia non concesse ad alcun soggetto) sia attraverso l'individuazione di spiagge libere attrezzate, preordinate a contemperare l'esigenza del libera accesso al mare con quella – comunque presente – di un'adeguata gestione dei tratti di litorale sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, del decoro che risultano pressanti stante il forte affollamento cui detti spazi (liberi o meno che siano) devono far fronte nel periodo estivo.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento rappresenta l'impianto di utilizzo, individuazione e valorizzazione delle aree demaniali marittime secondo la visione di insieme descritta in premessa, nell'ottica di ottimizzazione e di valorizzazione delle risorse contemplate coerentemente dagli specifici strumenti di pianificazione vigenti.

Art. 2 Riferimenti legislativi

- Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità al Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, DPR 616/1977, D.lgs. 112/1998, L.R.V. N. 9/2001, L.R.V. n. 33/2002 e ss.mm., Regolamento dell'uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.03.2015 e la deliberazione n. 132 del 20/09/2004 ad oggetto: *"Piano Particolareggiato intercomunale dell'arenile. Controdeduzione alle osservazioni presentate e approvazione della variante al PRG ai sensi art.50 della legge regionale 61/85."* e successive varianti;

Art. 3 Riferimenti urbanistici

Il Comune di Jesolo ha approvato con delibera di consiglio comunale n. 151 del 05/12/2005 e con delibera consiliare n. 50 del 15/05/2008 (e successive varianti) il Piano Particolareggiato dell'Arenile con il quale le aree demaniali marittime sono state suddivise in 30 settori ognuno dei quali dotato di uno specifico piano di settore approvato ai sensi delle Legge Regionale n.33/2002 e ss.mm. allegato S/1, punto 11.

Art. 4 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo a carattere turistico ricreativo nell'ambito dell'utilizzo balneare di spiagge libere e spiagge libere attrezzate.

Art. 5 Spiaggia libera

Nelle aree demaniali marittime del Comune di Jesolo per spiaggia libera si intende ogni area demaniale marittima non assentita in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico all'interno di ogni piano settore. Le stesse, all'interno di ogni piano di settore sono in custodia del concessionario, devono essere dotate di cestini gettacarte-portarifiuti in numero sufficiente in relazione all'estensione delle predette aree. Ogni concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi che sono forniti gratuitamente all'utenza: pulizia quotidiana, sorveglianza, salvamento, servizi igienici e docce, passerella per raggiungere la battigia.

A garanzia della massima fruizione delle spiagge libere è previsto il posizionamento di adeguata cartellonistica multilingue con le informazioni istituzionali di servizio.

Art.6 Spiaggia libera attrezzata

Nelle aree demaniali marittime del Comune di Jesolo per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi che sono forniti gratuitamente all'utenza: pulizia quotidiana, sorveglianza, salvamento, servizi igienici e docce, passerella per raggiungere la battigia. A garanzia della massima fruizione delle spiagge libere è previsto il posizionamento di adeguata cartellonistica multilingue con le informazioni istituzionali di servizio.

Ferme le autorizzazioni di legge, nelle spiagge libere attrezzate:

- è garantita da parte del gestore dello stabilimento balneare a cui fa riferimento il tratto di arenile, la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare ai soggetti con disabilità ai sensi della legge n.104/1992;
- nella spiaggia libera attrezzata non è consentita attività di noleggio di ombrelloni, sedie, lettini e altri accessori;
- tutte le attrezzature installate e in possesso del fruitore occasionale utilizzate devono essere di facile rimozione in posizione idonea a produrre il minor impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare;
- le attrezzature vengono poste in spiaggia dall'avventore occasionale solo al momento dell'effettivo utilizzo dell'area e le stesse devono essere rimosse nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso.
- obbligo di rispetto della distanza dalla battigia fascia di mt. 5 libero transito e passaggio mezzi di soccorso e operatori autorizzati per servizi in arenile e mt.7 laddove consentito dalla profondità dell'arenile;
- la pulizia e la manutenzione dell'arenile devono essere garantite dal concessionario anche nel periodo autunnale, invernale e primaverile in particolare in concomitanza con periodi festivi, ovvero deve essere mantenuto un buon livello di decoro durante tutto l'anno;
- per particolari esigenze di igiene pubblica, di pubblica incolumità o comunque per ogni esigenza di pubblico interesse nelle spiagge libere attrezzate possono essere posizionati ulteriori elementi di arredo, oltre a quelli previsti nel precedente articolo 5, allo scopo di superare le problematiche generate dalle citate esigenze e necessità.

Art. 7 Delimitazione delle spiagge

La delimitazione tra spiagge libere e aree in concessione, dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno", tipo paletti e/o corde, e dovranno essere opportunamente segnalate da cartellonistiche in varie lingue. Sono vietati tutti gli altri tipi di delimitazione che precludano le visuali lungo la spiaggia o ne limitino il libero accesso.

Art. 8 Individuazione delle spiagge libere e libere attrezzate

Nell'area demaniale marittima del comune di Jesolo le spiagge libere sono ricomprese all'interno di ciascun piano di settore – dal n. 1 al n. 30 - approvato in conformità al piano particolareggiato dell'arenile.

Sono spiagge libere attrezzate quelle, di larghezza variabile, perpendicolari alla linea di costa.

Sono spiagge libere quelle, di larghezza variabile, ove esistenti, parallele alla linea di costa ubicate tra il limite delle concessioni e la linea di battigia.

Sono spiagge libere “delle foci” così individuate:

- spiaggia foce fiume Sile cosiddetta spiaggia Faro settore n.1 p.p.a.;
- spiaggia foce fiume Piave settore n. 30 p.p.a.
- spiaggia foce Mariclea del settore SA1 P.P.A. Intercomunale Jesolo – Eraclea.

Tra le spiagge libere rientra altresì l’area, di alto valore naturalistico ed ambientale S.I.C. e ZPS, ubicata alla sinistra della foce Piave denominata “*Laguna del Mort.*”

Art. 9 Gestione

La gestione delle attività previste nei precedenti articoli 5 e 6, nelle spiagge libere attrezzate in concessione al Comune, può essere esercitata, direttamente dal Comune, oppure con affidamento a terzi secondo le modalità previste dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione comunque senza alcun onere a carico del fruitore occasionale, con le seguenti modalità:

1. con affidamento diretto, per comprovate motivi urgenza e pubblico interesse, a istituzioni, società a capitale pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall’ente locale.
2. con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.;
3. con affidamento ai privati secondo procedure ad evidenza pubblica (comma 4 art.113 bis d. lgs. n.267/2000).

Art. 10 Informazione al pubblico e monitoraggio

Il Comune e i concessionari favoriscono l’informazione sulle opportunità di fruizione del demanio marittimo con particolare riferimento alla dotazione, localizzazione e servizi delle spiagge libere e libere attrezzate.

Il Comune potrà limitare l’accesso alle spiagge, di cui al presente regolamento, nelle ore notturne per ragioni di sicurezza, pubblica incolumità o comunque per ogni esigenza di pubblico interesse.

Art.11 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al codice della navigazione, al relativo regolamento di attuazione, alla normativa regionale, nonché alle ordinanze e ai regolamenti in materia di usi e comportamenti sulle aree pubbliche. si applicano le ordinanze e il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 12 Sanzioni e controllo

La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relativi alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la decadenza o la sospensione della concessione a norma degli art.52 e 55 del T.U. 33/02 e art. 47 del Codice della Navigazione.

La sospensione e la decadenza sono dichiarate solo quando la violazione permane anche a seguito della formale contestazione.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 60 del T.U. 33 del 2002.

La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 54, 1161 e 1164 del codice della navigazione e le ordinanze balneari vigenti.

La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze che li prevedono.

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art.104 della Legge 507/99 e della Legge regionale 28.1.1977 nr.10).

Con ordinanza di ingiunzione potrà essere disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve essere disposta anche la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Art. 13 Disposizioni finali

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 novembre 1981, n.689.